



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 settembre 2004 (17.09)  
(OR. DE)**

**12180/04**

**COPEN            103  
EJN                57  
EUROJUST       74**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

del:                Dott. Peter WITT, Ambasciatore, Rappresentante Permanente aggiunto della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea  
in data:           18 agosto 2004  
al:                 Segretario Generale/Alto Rappresentante Javier Solana, Segretariato generale del Consiglio

---

Oggetto:          Mandato d'arresto europeo  
                      – Notificazioni e dichiarazioni della Repubblica federale di Germania

---

Signor Segretario Generale,

riallacciandomi alla lettera del 29 luglio 2004, Le trasmetto il testo delle restanti dichiarazioni della Repubblica federale di Germania riguardanti la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 6, paragrafo 3 della decisione quadro:

Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 6 sono i ministeri della giustizia federale e dei Länder. Questi hanno di norma trasferito alle procure stabilite presso i tribunali (Landgerichte) e ai tribunali stessi l'esercizio delle competenze loro derivanti dalla decisione quadro in materia di emissione dei mandati d'arresto (articolo 6, paragrafo 1) e alle procure stabilite presso le corti d'appello (Oberlandesgerichte) le competenze per l'autorizzazione di domande di esecuzione (articolo 6, paragrafo 2).

Articolo 8, paragrafo 2 della decisione quadro:

La Repubblica federale di Germania riconosce i mandati d'arresto europei redatti in qualsiasi lingua ufficiale degli Stati membri emittenti che riconoscono i mandati d'arresto europei emessi in lingua tedesca dalle autorità giudiziarie tedesche.

Articolo 25, paragrafo 2 della decisione quadro:

L'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito è la procura stabilita presso la corte d'appello nel cui territorio avviene il transito di un ricercato che deve essere consegnato.

Articolo 31, paragrafo 2, quarto comma della decisione quadro:

Gli accordi multilaterali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 rimangono applicabili in via accessoria, nella misura in cui offrono la possibilità di andare oltre gli obiettivi del mandato d'arresto europeo e contribuiscono alla semplificazione o allo snellimento delle procedure, sempre che anche lo Stato membro interessato continui ad applicarli alle stesse condizioni. Lo stesso vale per le intese bilaterali concluse dalla Repubblica federale di Germania con singoli Stati membri.

Non vengono fatte altre dichiarazioni.

(Formula di cortesia).

(f.to) Dr. Peter WITT

\_\_\_\_\_